



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TRIESTE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | ESTI | AVV RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FREZZA | AVV LUCIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SASSONIA | MARIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

- sul ricorso n° 209/09 - 416/10 - 102/11
depositato il 13/03/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R56060401992 I.V.A. 2003
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TRIESTE 1

proposto dal ricorrente:
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2 34132 TRIESTE TS

difeso da:
MEROI STEFANO
GIAMMATTEI CORRADO
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2 34132 TRIESTE TS

Avverso tali avvisi di accertamento le Assicurazioni Generali proponevano ricorsi. In particolare per l'anno 2003, R.G.R. 209/09, per l'anno 2004 R.G.R. 416/10, e per l'anno 2005 R.G.R. 102/11, concludendo per l'annullamento delle rettifiche delle dichiarazioni I.V.A. relative agli anni 2003 - 2004 - 2005.



SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 209/09 - 416/10
102/11
UDIENZA DEL

19/10/2011 ore 16:30

SENTENZA

N° 205/01/11

PRONUNCIATA IL:

19-10-2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8-11-2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Dr. Mauro Farci)

[Handwritten signatures and initials]

Gli avvisi di accertamento impugnati traggono origine dalla verifica condotta nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni e di Eurizon Tutela S.p.a. (anno 2004).

Il recupero effettuato dall'Ufficio ai fini I.V.A. si fondava sull'aver la Compagnia considerato il contratto di coassicurazione, come un rapporto giuridico unitario con conseguente applicazione dell'esenzione I.V.A. prevista per le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio di cui all'art. 10 comma 1° n. 2 D.P.R. 633/72.

La Guardia di Finanza invece, e di conseguenza l'Ufficio, avevano ritenuto di poter escludere dall'ambito di applicazione della citata norma di esenzione le commissioni di delega, considerandole corrispettivi di prestazioni di servizio dotate di autonomia con conseguente imponibilità delle stesse ai fini I.V.A.

L'assicurazione ricorrente rilevava nei ricorsi, che il contratto di assicurazione e quello di coassicurazione sono contratti tipici.

In particolare l'art. 1882 C.C. definisce il contratto di assicurazione come un contratto con il quale l'assicuratore si obbliga verso il pagamento di un premio a rivalere l'assicurato per i danni prodotti da un sinistro ovvero a pagare allo stesso un capitale per un evento attinente la vita umana.

L'art. 1911 C.C. intitolato coassicurazione prevede che qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento delle indennità assicurate in proporzione della rispettiva quota.

L'Ufficio si costituiva in tutti e tre i ricorsi contestando quanto sostenuto dalle Assicurazioni Generali S.p.a., ribadendo che oggetto della verifica erano i contratti di coassicurazione dalla stessa conclusi con altri soggetti assicuratori.

Ribadiva la non divisibilità di quanto sostenuto dalla società ricorrente in tema di contratto di coassicurazione.

Concludeva quindi per il rigetto dei ricorsi presentati dalle Assicurazioni Generali.

Queste ultime presentavano delle memorie a conferma di quanto sostenuto nei ricorsi.

La Commissione, preliminarmente dichiara la riunione dei ricorsi sub R.G.R. 102/11 e 416/10 al ricorso sub R.G.R. 209/09, trattandosi di fattispecie identiche.

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti e la relativa documentazione depositata, ed in particolare le sentenze depositate, ritiene i ricorsi fondati con conseguente loro accoglimento.

Si rileva che la coassicurazione è una particolare configurazione del contratto assicurativo adattato alle esigenze di una efficiente ripartizione del rischio dichiarata dal Legislatore in tema "delle assicurazioni" e che l'art. 10 del comma 1° n. 2 D.P.R. 633/72 prevede un regime di esenzione per le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio.

Secondo giurisprudenza di legittimità, con la coassicurazione stipulata mediante redazione di unico contratto tra assicurato e impresa coassicuratrice, si realizza una struttura oggettivamente unitaria del negozio, ma soggettivamente composta dall'atto

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials below it appear to be 'GL'.

degli assicuratori che di comune accordo tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente in misura della rispettiva quota concordata di partecipazione, per cui viene ad essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso.

La c.d. "clausola di delega" dà luogo ad un rapporto di mandato tra l'impresa delegataria e le imprese coassicuratrici, che è configurabile come un mandato con rappresentanza, sia per effetto dell'indicazione del nome delle altre imprese coassicuratrici nella clausola del contratto di coassicurazione, che prevede la ripartizione del rischio e quindi tiene luogo alla spendita del nome, sia perché l'attività svolta dalla delegataria per conto altrui si configura come rappresentanza diretta, secondo recente orientamento giurisprudenziale di legittimità (C. Cass. Sez. III, 12 luglio 2005, n. 14590), dove al capo 3.1.2 si legge "Come si è chiarito in questa sentenza, la coassicurazione, che può trovare la sua fonte anche in un unico contratto dell'assicurato con i coassicuratori, può essere stipulata anche da uno solo degli assicuratori nel nome e per conto degli altri, oltre che in proprio, se da questi investito di un potere di rappresentanza a norma degli artt. 1387 e ss. Cod. civ. (clausola di delega o di guida) perché, in questa ultima ipotesi, l'assicurato prende conoscenza ed accerta la ripartizione del rischio tra i coassicuratori mediante la firma del contratto ove è contenuta la spendita del nome dei coassicuratori rappresentati" ed al periodo successivo.

Infine la Corte di Giustizia della Comunità Europea chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del regime di esenzione I.V.A. alle prestazioni rese da un mediatore o intermediario, operante nell'ambito del settore assicurativo, ha chiarito che la prestazione fornita dal mediatore o intermediario di assicurazione, sia esonerata dall'imposta sul valore aggiunto ai fini della disposizione.

Data la particolare situazione delle controversie, la Commissione ritiene di compensare le spese per motivi di equità.

La Commissione,

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi come riuniti ed annulla gli avvisi di accertamento relativi alla rettifica delle dichiarazioni I.V.A. effettuate dall'Ufficio a titolo di omessa fatturazione delle commissioni di delega e di omessa regolarizzazione delle commissioni di delega percepite, relative agli anni 2003 - 2004 - 2005.

Dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.

Così deciso in Trieste, il 25/05/2011

IL PRESIDENTE

Depositato in Segreteria

In data 8-11-2011



IL RELATORE